

POS 1. NORME GENERALI PER L'ACCESSO AGLI STABULARI

Scopo prioritario della POS 1 è quello di stabilire i prerequisiti ed i requisiti generali per l'accesso agli stabulari.

1. L'accesso alle Sedi dello Stabulario sarà consentito solo al seguente personale:

- Responsabili del Benessere Animale (RBA),
- Medico Veterinario Designato (MVD),
- Direttore Tecnico,
- Presidente,
- personale animal care,
- personale docente e ricercatore (strutturato dell'Ateneo, dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti) solo se individuati nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato e con formazione secondo il DM 5 agosto 2021. L'ingresso del personale sopracitato dovrà essere comunicato al RBA previa compilazione degli appositi moduli
- personale esterno delle ditte di manutenzione e pulizia, previa comunicazione mediante apposito modulo e autorizzazione del Direttore Tecnico
- ospiti esterni o ricercatori ospiti, previa compilazione della modulistica dedicata e autorizzazione del Direttore Tecnico

2. La sperimentazione all'interno degli stabulari sarà consentita solo se in ottemperanza alle normative vigenti in materia e potrà essere attuata soltanto a seguito di autorizzazione Ministeriale del progetto di ricerca, come indicato nella POS 4.

Il personale autorizzato ad accedere allo stabulario deve possedere la formazione specifica ai sensi del DM del 5 agosto 2021, la formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08 ed essere inserito nello staff del progetto di ricerca autorizzato per svolgere le seguenti FUNZIONI (art. 23 del D.lgs. 26/2014):

- a) la realizzazione di procedure su animali;
- b) la concezione delle procedure e di progetti;
- c) la cura degli animali;
- d) la soppressione degli animali

sotto la supervisione delle persone RBA e del MVD, finché non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste. La dimostrazione avviene tramite formazione teorica (moduli base e specifici) e la formazione pratica (moduli pratici specie specifici), il tirocinio pratico (di tipo solo osservazionale le attività sperimentali, minimo tre mesi), valutazione della competenza al termine della formazione pratica e del tirocinio, con rilascio degli attestati relativi. Tutte le attività formative e le esperienze pratiche devono essere registrate nel Libretto delle Competenze, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2021. Il personale in formazione collabora con l'OPBA per la tenuta del Libretto delle Competenze previsto dalla normativa per le

funzioni A, C e D ed il suo aggiornamento. Per il personale in disciplina transitoria (ossia in possesso dei 18 mesi al momento dell'entrata in vigore della normativa), l'OPBA valuta l'esperienza e le competenze già acquisite e registra nel Libretto delle Competenze le informazioni disponibili ed il suo aggiornamento. Il personale che svolge le funzioni e i compiti descritti dal D.lgs. 26/2014 deve avere anche la formazione in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e sue modificazioni, con il percorso di 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica per rischio alto ed essere sottoposto alla visita di sorveglianza sanitaria.

3. La struttura possiede un allarme anti-intrusione che si attiva dal lunedì al venerdì in orario 20.30-9.00, e nei giorni di sabato, domenica e festività in orario 18.00-9.00. Il personale autorizzato può accedere ai laboratori della Sede Centrale del CeSAL, mediante tessera magnetica personale che viene rilasciata dopo richiesta dal Direttore Tecnico, dal lunedì al venerdì in orario 8.30-20.30, e nei giorni di sabato, domenica e festività in orario 8.30-18.00. La tessera magnetica è personale e non può essere ceduta a terzi. Il personale che preveda l'uso della struttura per esigenze sperimentali durante l'orario in cui l'allarme è inserito e durante i giorni festivi, o che preveda la necessità di supporto da parte del personale tecnico dello stabulario al di fuori dell'orario di servizio, dovrà far pervenire al Direttore Tecnico una comunicazione tramite l'apposito modulo (**annex A**), da far pervenire almeno 10 giorni prima della data in cui viene richiesto il servizio, in modo da avere il tempo per l'organizzazione dei turni e per valutare la disponibilità del personale tecnico. Per gli orari straordinari può essere prevista, da parte dei titolari della sperimentazione, un'attribuzione di incarico per il personale dello Stabulario che dovrà gravare sui fondi della propria ricerca. Si accede alle Sedi Distaccate facendo riferimento alle normative interne dei diversi Dipartimenti, a cui si rimanda.
4. Le lavoratrici gestanti non devono essere esposte ad agenti fisici, chimici e biologici da cui possano derivare danni per la salute dell'embrione, del feto e del bambino durante l'allattamento. Tale divieto è protratto fino al raggiungimento dei sette mesi di età del figlio, come indicato nel D.lgs. 151/2001. Dal momento dell'avvenuto accertamento della gravidanza, la gestante dovrà avvisare in forma scritta il Direttore Tecnico e, per conoscenza, il Medico Competente o Autorizzato, al fine degli adempimenti di legge.
5. Ogni gruppo di ricerca dovrà fornire il nominativo di una persona competente, inserita nel protocollo ufficiale, che potrà essere contattato in caso di problemi di particolare rilievo.
6. È responsabilità del Responsabile del progetto (RP) di ricerca provvedere alla corretta formazione del personale che accede agli stabulari dal punto di vista delle norme di sicurezza e del rischio biologico e chimico, in modo coerente con i rischi specifici individuati nel progetto di ricerca autorizzato. Il Responsabile di Ricerca deve inoltre predisporre la scheda di valutazione del rischio e trasmetterla al Direttore Tecnico prima dell'inizio del progetto.
7. Il personale che accede allo Stabulario non deve aver avuto contatti, per almeno 48h prima dell'ingresso, con altri Stabulari o animali usati a fini sperimentali.